studiolegalecelentano.com

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VELLETRI

SEZIONE LAVORO

nella persona del Dott. Giordano Avallone, in funzione di Giudice del Lavoro, applicato a distanza ai sensi dell'art. 3, D.L. 117/2025, lette le note scritte depositate in luogo dell'udienza del 29 gennaio 2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. r.g. 4741/2024

TRA

Parte_1 , nato in data *Data_1* a *Luogo_1* *Luogo_1* *C.F._1*), residente in *Luogo_2* , nella qualità di erede di *Persona_1* nato in data *Data_2* ad *Luogo_3* *Luogo_3* CF *C.F._2*), rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Luciano DE BIASE *C.F._3*) e Francesco CELENTANO (*C.F._4*), giusta procura allegata al ricorso

RICORRENTE

E

Controparte_1 , CF *P.IVA_1* con sede centrale in Roma;

RESISTENTE CONTUMACE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 04.08.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' *CP_2* chiedendo: "*accertare e dichiarare l'illegittimità dell'accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. AS n.* *Numero_1* *del* *Persona_1* *nella parte in cui l'istituto comunicava all'istante che per il periodo dal 1.1.17 al 30.11.19 era stato corrisposto al de cuius un pagamento non dovuto per un importo complessivo di € 11.930,71 in quanto l'importo dei redditi era superiore ai limiti stabiliti dalla legge e pertanto richiedeva la restituzione della complessiva somma di € 9.909,52 avendo già recuperato la soma di € 2.021,19, in quanto la condizione reddituale era conosciuta o comunque conoscibile dall'* *CP_2* *osservando l'ordinaria diligenza, considerato che tali*

studiolegalecelentano.com

redditi erano stati regolarmente dichiarati all'Agenzia delle Entrate nonché tramite il modello Red.”.

Tutto ciò sulla base dell'eccepita irripetibilità delle somme, per come meglio descritto nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

L'*CP_2* non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 01.07.2025.

La controversia, avente carattere documentale, viene decisa all'odierna udienza, previo deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.

L'*CP_2*, con provvedimento del 24.6.2024 chiedeva al ricorrente la restituzione dell'indebito pari ad euro 11.930,71 avvenuto per superamento dei limiti di reddito nel periodo dall'1/1/2017 al 30/11/2019.

Avverso il predetto provvedimento proponeva ricorso amministrativo, rimasto senza esito.

Nel merito, si osserva che l'indebito non può essere ripetuto in ragione dell'affidamento ingenerato nel ricorrente sulla definitività della prestazione erogata e per assenza di dolo dell'*accipiens*, alla luce dei principi giurisprudenziali affermatisi in tema di indebito assistenziale.

Nel caso di specie devono applicarsi, infatti, i principi generali consolidati di elaborazione giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale.

“In *tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile*.” (cfr. Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020).

Sulla esistenza di questo principio si è sviluppata anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "*in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile*" (ord. n. 264/2004).

Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'articolo 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione

studiolegalecelentano.com

della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni *naturaliter* già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).

Il principio generale di settore affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità è dunque il seguente "il *regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede*" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "*al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia*" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "*alla luce dell'articolo 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile*" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).

Nel caso di specie, il ricorrente ha avuto conoscenza dell'indebita percezione di somme già erogate dall *CP_2* con riferimento al periodo 1.1.2017- 30.11.2019 solo in data 24/6/2024, data di notifica del provvedimento di comunicazione dell'indebito.

In applicazione dei principi sopra illustrati, avendo conosciuto il ricorrente dell'indebita percezione di somme corrisposte dall'Istituto al padre solo in data 24/6/2024, successivamente al decesso di *Persona_1* , sussiste la prova della buona fede del ricorrente e del di lui padre, per le prestazioni ricevute anteriormente a tale data, tanto più che la percezione delle somme *de quibus* è riferita al periodo 1.1.2017-30.11.2019 assai risalente nel tempo e dunque definitivamente acquisite dall'*accipiens.*

Ne consegue che deve essere dichiarata l'illegittimità della richiesta di restituzione da parte dell' *CP_1* della somma richiesta pari ad € 11.930,71 con provvedimento del 24.6.2024, per effetto del legittimo affidamento del ricorrente e del di lui padre sulle somme erogate dall' *CP_1* e della buona fede del medesimo.

Ciò posto, in accoglimento del ricorso proposto accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito richiesto dall' *CP_2* al ricorrente con provvedimento del 24.6.2024 nella misura di € 9.909,52, avendo l'istituto già precedentemente recuperato la somma di € 2.021,19.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

studiolegalecelentano.com

Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

1. in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito richiesto dall' *CP_2* al ricorrente con provvedimento del 24.6.2024 nella misura di € 9.909,52;

2. condanna l' *CP_2* al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € *Importo_1* , oltre al rimborso spese forfettarie del 15% sugli onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Velletri, 30.01.2026

Il Giudice

dott. Giordano Avallone